

Libri di testo – normativa di riferimento

DL 297/94

Art. 7 - Collegio dei docenti

« (...)

2. Il collegio dei docenti:

(...)

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

(...) »

CM n. 763/96 - [adozioni secondaria]

«(...) La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali; essa deve cadere su libri proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa. (...)»

CM n. n. 767/9 - [adozioni scuola elementare]

«(...) La scelta dei libri di testo rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali. (...)»

CM n. 724/97 - [adozioni scuola elementare]

«In attesa che le istituzioni scolastiche, a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15/3/97 [legge Bassanini, ndr], possano esercitare i poteri connessi con l'autonomia organizzativa e didattica, si confermano integralmente, per quanto riguarda le operazioni di scelta dei libri di testo nelle scuole elementari relative all'anno scolastico 1998-99, le disposizioni già dettate con la cm n. 767 del 24/12/96, per il corrente anno scolastico 1997-98. (...)».

CM n. 726/97 - [adozioni secondaria]

«I regolamenti attuativi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 di prossima emanazione, consentiranno alle istituzioni scolastiche di esercitare appieno, una volta intervenuti, i poteri connessi con l'autonomia organizzativa e didattica ed, in tale contesto, di esprimere in completezza la propria capacità decisionale anche in materia di adozione dei libri di testo.

Per le adozioni relative all'anno scolastico 1998/99 si ritiene doveroso continuare a sostenere con suggerimenti l'azione che le scuole, peraltro, già da tempo pongono in essere in piena autonomia al riguardo e fissare, per motivi organizzatori, i tempi entro i quali debbono essere definiti gli adempimenti, per rendere contestuale sul territorio nazionale lo svolgimento dei procedimenti.

A tanto si provvede confermando le istruzioni contenute nella c.m. n. 763 del 24.12.1996...»

CM n. 469/98 - [adozioni secondaria]

«I regolamenti di attuazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, ormai di imminente emanazione, consentiranno alle istituzioni scolastiche, una volta entrati in vigore, di esprimere in completezza, nel contesto dei poteri connessi con l'autonomia organizzativa e didattica, la propria capacità decisionale sul fronte dell'adozione dei libri di testo.

(...)

A tanto si provvede confermando anche per l'a.s. 1999/2000 le istruzioni proposte con la C.M. n. 763 del 24/12/1996, (...)».

CM n. 470/98 - [adozioni scuola elementare]

«In attesa che le istituzioni scolastiche, a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art. 21 della Nella prospettiva della ormai prossima emanazione del regolamento attuativo dell'art. 21 della Legge 15.3.97 n. 59, in materia di autonomia organizzativa e didattica, che consentirà alle istituzioni scolastiche di esercitare pienamente i poteri e le iniziative connesse alla materia in oggetto, si rende necessario dettare, anche per l'anno scolastico 1999-2000, le opportune direttive per disciplinare modalità e tempi per l'adozione dei libri di testo nella scuola elementare.

Al riguardo si confermano integralmente le indicazioni già dettate per i precedenti anni scolastici con le apposite circolari ministeriali, n. 767/96, per l'anno scolastico 1997-98, (...) e con la n. 724/97 per l'anno scolastico 1998-99. (...)».

DPR n. 275/1999 - [Regolamento autonomia scolastica]

(omissis)

Art. 2 - (Oggetto)

(...)

«2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000».

(...)

«4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti».

Art. 3 – (Piano dell'offerta formativa)

«1. Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. (...)».

Art. 4 – (Autonomia scolastica)

(...)

«5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative».

CM n. 64/2000 - [adozioni scuola elementare]

«In attesa che le istituzioni scolastiche, a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art. 21 della Con l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, l'inizio del prossimo anno scolastico vede le scuole impegnate nel processo di realizzazione della piena autonomia didattica ed organizzativa.

L'applicazione del sopracitato Regolamento comporta per le scuole un impegno specifico per quanto riguarda la scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, attraverso i quali si realizza l'azione delle scuole stesse, ed in particolare la scelta dei testi scolastici da adottare (v. art. 4, comma 5).

Premesso quanto sopra, nel fare rinvio anche alle disposizioni contenute in materia nel Regolamento sui libri di testo della scuola dell'obbligo, approvato con D.M. 7/12/1999, n. 547, si conferma che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297^[1], l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe. (...)».

[1] D.L.vo n. 297/94, art. 7, comma 2 – lett. e):

CM n. 65/2000 - [adozioni secondaria]

«L'inizio del prossimo anno scolastico costituisce un momento particolarmente importante perché vede le scuole del Paese impegnate nel processo di realizzazione dell'autonomia.

Tale processo (...) investe, come è noto, gli aspetti fondanti dell'azione della scuola, in primo luogo dell'attività didattica, coinvolgendo, in tale contesto, gli strumenti attraverso i quali la medesima si realizza.

Fra tali strumenti, la cui scelta, adozione ed utilizzazione debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa (...) figurano i libri di testo.

(...)

Ribadito che il criterio che presiede alla scelta dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado è quello enunciato dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 e sottolineato che, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti sentiti i consigli di classe (...). Al fine di consentire al procedimento in questione un puntuale perseguimento dell'obiettivo cui è preordinato, non è certamente superfluo sottolineare che la scelta del testo scolastico, espressione particolarmente significativa della libertà d'insegnamento, rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle sue competenze professionali. (...)».

CM n. 37/2001 - [adozioni secondaria]

«Il criterio che presiede alla scelta dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado è enunciato nell'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento sull'autonomia), secondo il quale la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

(...) in base al disposto dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti sentiti i consigli di classe, ...».

CM n. 42/2001 - [adozioni scuola elementare]

«A seguito dell'applicazione delle norme contenute nel Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le scuole hanno concluso il complesso ed impegnativo processo di avvio per la realizzazione della piena autonomia didattica ed organizzativa.

In tale contesto le scuole dovranno quindi procedere, per il prossimo anno scolastico, alla scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, attraverso i quali si realizza l'azione delle scuole stesse, ed in particolare la scelta dei testi scolastici da adottare (v. art. 4, comma 5), ...

...si conferma che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe. (...)».

CM n. 13/2002 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«L'adozione dei libri di testo rappresenta, sulla base delle enunciazioni contenute nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa.

Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (...)».

«Art. 7 – (Collegio dei docenti)

(...)

2. Il collegio dei docenti:

(...)

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;...».

Nota 13 marzo 2003 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«L'adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa.

Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (...).»

CM n. 38/2004 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«L'adozione dei libri di testo, che rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, (...). Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Per quanto riguarda la scuola primaria, (...) il prossimo anno scolastico (...) la dotazione libraria si presenta così configurata:

I classe	<i>Il libro della prima classe</i>	Lingua inglese
II classe	<i>Sussidiario</i>	Lingua inglese
III classe	<i>Sussidiario</i>	Lingua inglese
IV classe	<i>Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline</i>	Lingua straniera
V classe	<i>Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline</i>	Lingua straniera

CM n. 46/2005 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«...L'adozione dei libri di testo rappresenta, come è noto, espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata di strumenti didattici coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

(...)

Per quanto riguarda la scuola primaria, la dotazione libraria risulta configurata come per il corrente anno scolastico e precisamente:

<i>I classe</i>	<i>Il libro della prima classe</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>II classe</i>	<i>Sussidiario</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>III classe</i>	<i>Sussidiario</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>IV classe</i>	<i>Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline</i>	<i>Lingua inglese</i>
<i>V classe</i>	<i>Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline</i>	<i>Lingua straniera</i>

A tal fine, i docenti impegnati nel corrente anno nelle classi terminali della scuola primaria avranno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti, per l'anno scolastico 2005/2006, la scelta dei testi per le classi I; II e III; mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V.

(...)

Nulla è innovato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l'intero corso dell'istruzione secondaria di secondo grado. (...)».

CM n. 15/2006 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«...L'adozione dei libri di testo rappresenta, come è noto, espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata di strumenti didattici coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa oltreché, ovviamente, con i nuovi Piani di Studio, introdotti dalle Indicazioni Nazionali, allegate al citato Decreto Legislativo n. 59/2004, che sostituiscono i programmi di insegnamento già previsti per la scuola elementare e per la scuola media. Come per il corrente anno scolastico, la dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue:

I classe Il libro della prima classe Lingua inglese

II classe Sussidiario Lingua inglese

III classe Sussidiario Lingua inglese

IV classe Sussidiario dei linguaggi

Sussidiario delle discipline Lingua inglese

V classe Sussidiario dei linguaggi

Sussidiario delle discipline Lingua inglese

A tal fine, i docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria avranno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III; mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V.

(...)

Nulla è innovato circa la scelta dei testi scolastici per i corsi di istruzione secondaria di secondo grado. (...)».

CM n. 39/2007 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«L'adozione dei libri di testo rappresenta, sulla base dei principi contenuti nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata e l'utilizzazione di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto previsto dall' art. 7, comma 2, lett. e, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, tenendo presente che il relativo provvedimento formale deve essere adeguatamente motivato per quanto attiene alle scelte effettuate, soprattutto per rendere edotte le famiglie, su cui grava l'onere finanziario dell'acquisto dei testi scolastici.

Considerato che il complesso dei prodotti editoriali risulta sempre più arricchito, si ritiene opportuno che, nella fase preliminare delle adozioni, vengano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione dei docenti, attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il coinvolgimento di genitori e, nella scuola secondaria superiore, anche di studenti.

Come per il corrente anno scolastico, la dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue:

I classe	Il libro della prima classe	Lingua inglese
II classe	Sussidiario	Lingua inglese
III classe	Sussidiario	Lingua inglese
IV classe	Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline	Lingua inglese
V classe	Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline	Lingua inglese

A tal fine, i docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria avranno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III, mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V.

(...)

Nulla è innovato circa la scelta dei testi scolastici per i corsi di istruzione secondaria superiore. (...)».

CM n. 9/2008 - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«...L'adozione dei libri di testo, adempimento che, come è noto, rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti e ai consigli di classe/interclasse, rappresenta espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata e l'utilizzazione di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

Il relativo provvedimento formale del collegio dei docenti deve essere adeguatamente motivato per quanto attiene alle scelte effettuate, soprattutto per rendere edotte le famiglie, su cui grava, ad eccezione della scuola primaria, l'onere finanziario dell'acquisto dei testi scolastici.

(...)

Come per il corrente anno scolastico, la dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue:

I classe - Il libro della prima classe e il libro di Lingua inglese

II e III classe - Sussidiario e il libro di Lingua inglese

IV e V classe - Sussidiario dei linguaggi, Sussidiario delle discipline e il libro di Lingua inglese

I docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria hanno, preferibilmente, cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III, mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V.

(...)

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2008, non consente in alcun modo una diversa scelta dei testi già effettuata. (...)».

Legge n. 169/2008 [legge Gelmini] - **Art 5** - Adozione dei libri di testo

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. (...)».

Legge n. 133/2008 – **Art. 15** - Costo dei libri scolastici

«1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. (...)».

pag 6 di 9

CM n. 16/2009 – Art 3.3 - I vincoli - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si dirà più oltre:

- a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
- b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti;
- c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. Il vincolo della non modificabilità del libro di testo da parte dell'editore per il periodo indicato non può avere decorrenza anteriore alla data di emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- d) la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista a partire dalle adozioni relative all'anno scolastico 2009/2010 in relazione alla disponibilità di proposte editoriali. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.

I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo per l'anno scolastico 2009-2010, non per le conferme.

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto. . (...)».

CM n. 18/2012 – Art 1 – Adozioni in forma mista - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1.1. I libri di testo in adozione dall'anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
- 1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.
- 1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.»

Legge n. 221/2012 – Art. 11 - Libri e centri scolastici digitali - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima

e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « a stampa » sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: « , tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

3-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

(...)»

Nota prot. n. 378/2013 – Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 – Indicazioni operative - [tutti gli ordini e gradi di scuola]

«Premessa

La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante momento di espressione dell'autonomia professionale e della libertà di insegnamento. Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

Le innovazioni introdotte dall'articolo 11 della legge n. 221/2012, contenente ulteriori misure per la crescita del Paese, prevedono, per le nuove adozioni, a decorrere dalle scelte effettuate nell'anno scolastico 2013-2014, a valere per l'anno scolastico 2014-2015, libri di testo in una nuova versione digitale o mista (costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi).

Tale obbligo si applica tuttavia a partire, progressivamente, dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di II grado.

Adozioni per l'anno scolastico 2013-2014

Particolare attenzione merita, invece, per l'anno in corso, l'eventuale sostituzione dei libri di testo già in uso, tenuto conto che il medesimo articolo 11 dispone, ma solo a decorrere dal 1° settembre 2013, l'abrogazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 5 dalla legge n. 169/2008, di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici per un quinquennio nella scuola primaria e per un sessennio nella scuola secondaria di I e di II grado.

A tale specifico riguardo, è da ritenere che il legislatore abbia inteso mantenere invariata per l'anno scolastico 2013-2014 la dotazione libraria già in uso, in coerenza con la normativa vigente (articolo 5 della legge n. 169/2008) dal momento che l'adozione dei libri di testo, nelle loro nuove tipologie, trova applicazione a decorrere dalla scelta per l'anno scolastico 2014-2015.

All'atto delle prossime adozioni, non essendo ancora intervenuto l'effetto abrogativo del vincolo temporale, che decorre dal 01.09.2013, risulta d'altronde pienamente applicabile il citato articolo 5 della legge n. 169/2008 con la riserva "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici".

Per quanto riguarda inoltre il primo ciclo di istruzione, lo stesso decreto ministeriale 16 novembre 2012, con cui vengono emanate le "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e della scuola del primo ciclo" prevede espressamente che l'editoria scolastica adegui i libri di testo destinati alle scuole del primo ciclo, a partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015.

Il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale, da realizzare gradualmente a decorrere dalla adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, richiede in ogni caso l'adozione di un apposito decreto ministeriale che ne definisca le caratteristiche tecniche.

Adozioni dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

In merito ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, è da rilevare che in data 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20 agosto 2012, contenente, in allegato, le "Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione", da applicare a partire dalle classi prime nel prossimo anno scolastico 2013-2014, per andare progressivamente a regime negli anni scolastici successivi.

Per quanto riguarda, in particolare, l'adozione di nuovi libri di testo, coerenti coi nuovi programmi di insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente che, per essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell'allegato all'intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012.

Adempimenti

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentirne, agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola, la disponibilità per l'inizio delle lezioni. Infine, si richiama l'attenzione sulla specifica disposizione della legge n. 221/2012, secondo cui la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013-2014 resta pertanto disciplinata, per la restante parte, dalle istruzioni impartite con circolare ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, con l'ulteriore precisazione che le istituzioni scolastiche paritarie possono adottare, ove ritenuto opportuno, le medesime modalità di adozione dei testi scolastici.

Si fa riserva di comunicare i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e di II grado. Ad ogni buon conto, considerato che per il prossimo anno scolastico l'editoria scolastica non è tenuta a mettere a disposizione testi scolastici nella nuova versione, i tetti di spesa dovrebbero subire solo aumenti contenuti entro il tasso di inflazione. »